

REGOLAMENTO

DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA IN PSICOLOGIA AMBIENTALE (CIRPA)

Art. 1 – Scopo del Centro

Con riferimento a quanto previsto dagli articoli 1 e 3 dello Statuto, il Centro si propone di:

- a) promuovere, coordinare e realizzare studi e ricerche sulle relazioni tra persone e ambienti sociofisici;
- b) favorire l'utilizzazione, la consultazione e lo scambio di informazioni, di materiali di studio e di risultati di studi prodotti nel settore, anche nel quadro di rapporti con altri Istituti o Dipartimenti universitari, Enti di ricerca nazionali e internazionali, pubblici e privati;
- c) stimolare le attività finalizzate alla formazione su temi e ambiti attinenti alle attività del Centro;
- d) sollecitare lo sviluppo di collaborazioni tra diversi ambiti disciplinari;
- e) organizzare incontri di studio, seminari e convegni a livello nazionale ed internazionale;
- f) svolgere attività di supporto scientifico, ricerca, formazione e valutazione per le Amministrazioni dello Stato, nonché, a livello nazionale e/o internazionale, per Organismi pubblici, privati ed Enti morali, a vario titolo interessati alle problematiche delle interazioni e transazioni tra persone e ambienti sociofisici di vario tipo, includendo gli ambienti 'naturali', quelli antropici, quelli virtuali e legati alle nuove tecnologie;
- g) promuovere e attuare la formazione e l'aggiornamento di chi svolge la propria attività a servizio di Organismi e istituzioni che operano nei settori sopraindicati.

Art. 2 – Sede del Centro

Il Centro ha sede, ai soli fini amministrativi ed organizzativi, presso l'Università di Roma "La Sapienza", Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione, Via dei Marsi, 78 - 00185 Roma.

Le attività proprie del Centro saranno svolte presso le sedi delle Università contraenti articolandosi in base ai piani ed ai programmi elaborati dal Consiglio Scientifico di cui ai successivi artt. 6 e 7. Per le proprie attività il Centro potrà avvalersi delle apparecchiature e del personale che Istituti e Dipartimenti delle Università convenzionate, compatibilmente con le loro esigenze, metteranno a disposizione per gli scopi del Centro.

Per l'espletamento dei propri compiti istituzionali il Centro può anche avvalersi di strutture messe a disposizione da altri Istituti pubblici di ricerca e da altri Enti pubblici o privati.

Art. 3 – Attività del Centro

Il Centro persegue i propri scopi:

- a) curando la realizzazione di servizi tecnologici;
- b) curando la diffusione dell'informazione sulle ricerche condotte e sulle iniziative culturali promosse, anche mediante l'utilizzo, sotto la responsabilità della Direzione, di strumenti di carattere telematico e multimediale;
- c) organizzando corsi, seminari e convegni;
- d) promuovendo e coordinando le attività di ricerca;
- e) proponendo specifici progetti di ricerca fondamentale, applicata e finalizzata;
- f) promuovendo l'alta formazione nel settore.

Art. 4 – Rapporti di Collaborazione

Per lo svolgimento delle attività sopra elencate, il Centro potrà avvalersi della collaborazione di docenti, di Dipartimenti e di Istituti delle Università convenzionate e di altre sedi Universitarie. A tal fine i relativi rapporti, qualora la natura della collaborazione lo esiga, sono regolati da apposite convenzioni.

Il Centro potrà avvalersi, altresì, della collaborazione di altri Istituti, di Enti e Associazioni culturali e professionali, nonché di persone esperte, anche estranee all'amministrazione universitaria, dotate di specifica competenza in materia.

Per lo svolgimento delle attività sopra elencate, il Centro potrà inoltre avvalersi di collaborazioni esterne secondo la normativa vigente in materia. Gli incarichi saranno conferiti e stipulati con le modalità previste dal regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità in vigore presso l'Università sede amministrativa del Centro.

Art. 5 – Composizione del Centro

Possono richiedere di afferire al Centro come membri ordinari coloro che fanno parte del personale docente e di ricerca strutturato delle Università convenzionate e che svolgono attività di studio e ricerca in psicologia ambientale e in campi affini. Per la richiesta di afferenza va inoltrata una domanda alla Direzione Amministrativa, che è tenuta a sottoporre tale richiesta all'approvazione del Consiglio Scientifico. La domanda, corredata da un curriculum contenente i titoli scientifici e didattici coerenti con le finalità di cui all'art. 1 del presente regolamento, deve essere accompagnata dalla delibera espressa dall'Organo preposto dell'Università della persona richiedente. Dell'accoglimento di tali domande dovrà essere data tempestiva comunicazione ai Rettori delle Università di appartenenza della persona richiedente.

Possono richiedere di afferire al Centro come membri affiliati coloro che fanno parte del personale docente e di ricerca strutturato delle Università non convenzionate

e che svolgono attività di studio e ricerca in psicologia ambientale ed in campi affini. Per la richiesta di afferenza va inoltrata una domanda, corredata da un curriculum contenente i titoli scientifici e didattici coerenti con le finalità di cui all'art. 1 del presente regolamento, alla Direzione Amministrativa, che è tenuta a sottoporre la richiesta all'approvazione del Consiglio Scientifico. Qualora il Dipartimento di afferenza e l'Università di appartenenza intendano effettuare adesione formale al Centro, è necessario stipulare un atto integrativo alla Convenzione. L'iter formale consisterà nell'invio di una lettera di intenti alla Direzione Amministrativa del Centro, da sottoporre al Consiglio Scientifico - che delibererà l'approvazione dell'adesione dei nuovi Atenei - e successivamente al Consiglio del Dipartimento di afferenza del personale interessato. L'Amministrazione centrale dell'Università di Roma "La Sapienza", una volta ricevute entrambe le delibere, procede all'effettuazione dell'atto integrativo alla Convenzione.

Possono altresì richiedere di diventare membri affiliati del Centro coloro che svolgono attività di studio e ricerca nel campo della psicologia ambientale, ma che non hanno un rapporto di lavoro strutturato con l'Università. Rientrano in questa tipologia chi abbia conseguito o stia conseguendo titoli di formazione post-lauream nel campo della psicologia, di dottorato di ricerca, persone con assegni di ricerca, borse o rapporto di lavoro a termine finalizzato alle attività di ricerca svolte dal CIRPA. Rientrano altresì in questa categoria quanti svolgono attività di tipo prevalentemente professionale nella quale risulti tuttavia riconoscibile una significativa componente di studio e ricerca nello stesso ambito. La domanda di ammissione, corredata dalla documentazione necessaria a comprovare il curriculum scientifico coerente con le attività del Centro, deve essere inviata alla Direzione Amministrativa, che è tenuta a sottoporre la richiesta all'approvazione del Consiglio Scientifico.

I membri affiliati possono essere invitati in qualità di uditori senza diritto di voto alle riunioni del consiglio scientifico.

Art. 6 – Organi del Centro

Organi del Centro sono:

- a. Il Consiglio Scientifico;
- b. La Direzione Amministrativa del Centro;
- c. La Direzione Scientifica del Centro;
- d. Il Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Il Consiglio Scientifico

Il Consiglio Scientifico del Centro è composto da:

- un membro nominato dalla Rettore o dal Rettore di ogni Università contraente tra il corpo docente di ruolo che aderisce al Centro;
- un massimo di due membri eletti, secondo le modalità previste dal regolamento elettorale di seguito precisate, tra il corpo docente di ognuna delle Università

contraenti che aderiscono al Centro e nominati dalla Rettrice o Rettore dell'Università di appartenenza.

Il Consiglio Scientifico può cooptare con decisione unanime uno o più membri di riconosciuta esperienza che operano nel campo delle attività del Centro.

Il Consiglio Scientifico può invitare a partecipare alle riunioni rappresentanti di altri Enti interessati all'attività del Centro.

Il Consiglio dura in carica tre anni. Elege internamente una persona incaricata della Direzione Amministrativa, una persona incaricata della Direzione Scientifica, ed il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Scientifico fissa le linee generali dell'attività del Centro; assume tutte le delibere di carattere scientifico; elabora e trasmette annualmente agli Organi competenti programmi e relazioni consuntive sull'attività del Centro articolate per sede e anche per fonte di finanziamento. Assume ogni iniziativa atta a realizzare le finalità del Centro di cui all'art. 1 del presente atto, in particolare approva i bilanci preventivi e consuntivi, predispone il Regolamento interno del Centro e lo modifica su motivata proposta, con la maggioranza di 2/3 dei propri componenti.

Il Consiglio Scientifico delibera su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dalla Direzione Amministrativa.

Il Consiglio Scientifico esprime la propria approvazione sulle richieste di nuove adesioni al Centro.

Il Consiglio delibera a maggioranza semplice.

Le adunanze sono valide se partecipano almeno la metà più uno delle persone che compongono il Consiglio. Non rientra nel computo chi abbia giustificato la propria assenza.

Il Consiglio Scientifico si riunisce almeno 1 volta l'anno, su convocazione della Direzione Amministrativa. Esso si riunisce, inoltre, ogni volta che è ritenuto necessario dalla Direzione Scientifica, ovvero su richiesta di almeno un terzo delle persone che lo compongono.

La convocazione del Consiglio Scientifico avviene a mezzo di lettera, telefax, o posta elettronica, contenente l'ordine del giorno delle materie da trattare, da inviare almeno dieci giorni prima della data fissata. In casi di comprovata urgenza, è ammessa la convocazione, anche telegrafica, con preavviso di almeno tre giorni.

Il Consiglio Scientifico può essere convocato e costituito anche per via telematica, per deliberare su tutti gli argomenti di propria pertinenza, con le stesse maggioranze del presente statuto. In questo caso la data di avvio del Consiglio coincide con la data di convocazione.

Le modalità di elezione dei "due membri eletti" del Consiglio Scientifico sono le seguenti.

Il Consiglio Direttivo nomina a tale scopo un collegio elettorale, costituito da tre membri, scelti all'interno dei membri del Centro.

All'uopo il Consiglio Direttivo predispone la lista dell'elettorato attivo e passivo, nonché le schede necessarie, redatte in modo tale da garantire la regolarità e la segretezza del voto.

Le elezioni sono valide se partecipano almeno la metà dei membri afferenti al Centro.

Per ciascuna sede hanno l'elettorato attivo e passivo i membri ordinari afferenti al Centro.

Ciascun votante ha diritto di esprimere non più di due preferenze.

Risultano elette le persone le quali, previa candidatura, abbiano conseguito il maggior numero di voti, e, comunque, almeno un voto.

Art. 8 – La Direzione Amministrativa

La Direzione Amministrativa svolge le seguenti funzioni:

- a) rappresenta con mandato il Centro;
- b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo ed il Consiglio Scientifico;
- c) sottopone al Consiglio Scientifico per l'esame e l'approvazione il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo;
- d) sovrintende al funzionamento generale del Centro ed esercita tutte le attribuzioni che comunque interessano il Centro.

La persona incaricata della Direzione Amministrativa è eletta dal Consiglio Scientifico del Centro esclusivamente tra il corpo docente afferente all'Università sede amministrativa del Centro stesso che, ai sensi dell'art. 2 delle L. 240/2010, assicuri un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. È nominata dal Rettore o Rettrice dell'Università sede amministrativa, dura in carica tre anni e può essere rieletta non più di due volte consecutive. In caso di rielezione in prossimità del pensionamento, l'incarico potrà essere ricoperto fino, e non oltre, la data di messa in quiescenza.

La Direzione Amministrativa nomina una persona (Vice Direzione Amministrativa) che la coadiuvi nell'espletamento delle sue funzioni e la sostituisca in caso di sua assenza o impedimento. La persona è scelta tra i componenti del Consiglio Direttivo.

La Direzione Amministrativa convoca almeno una volta all'anno il Consiglio Scientifico. Nei casi di particolare e comprovata urgenza la Direzione Amministrativa adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio Scientifico e li sottopone all'approvazione del Consiglio medesimo nella prima seduta successiva al provvedimento e, comunque, in seduta straordinaria, non oltre trenta giorni dall'adozione del provvedimento stesso.

La Direzione Amministrativa convoca almeno tre volte l'anno il Consiglio Direttivo.

Art. 9 – La Direzione Scientifica

La persona incaricata della Direzione Scientifica è eletta dal Consiglio Scientifico del Centro tra i propri membri e ha la responsabilità di tutte le attività scientifiche del Centro.

In particolare, la Direzione Scientifica seguirà direttamente:

- i contenuti e l'organizzazione delle attività di ricerca (tempi, responsabilità, compiti, ecc.);
- la redazione di nuovi progetti di ricerca;
- l'eventuale disseminazione dei risultati;
- la relazione annuale - debitamente controfirmata dalla Direzione Amministrativa - sulle attività svolte dal Centro e sull'effettivo coinvolgimento delle strutture e del personale docente, che dovrà essere trasmessa agli Uffici preposti dell'Amministrazione della sede amministrativa.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo attua le iniziative deliberate dal Consiglio Scientifico, discute e predispone i bilanci preventivi e consuntivi ed esamina ogni altro argomento che gli viene sottoposto dalla Direzione Scientifica. Il Consiglio Direttivo è composto dalla Direzione Amministrativa, che la presiede, e da un membro per ogni Università convenzionata, eletto dal Consiglio Scientifico al suo stesso interno.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno su convocazione del Direzione Amministrativa.

La Direzione Amministrativa può inoltre convocarlo ogni volta che ciò sia necessario; è tenuta a convocarlo su richiesta di più di un terzo dei suoi componenti. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, è escluso dal computo ogni componente che giustifichi la propria assenza.

Il consiglio Direttivo può essere convocato e costituito anche per via telematica, secondo le stesse modalità e procedure già indicate per il Consiglio Scientifico.

Art. 11 – Funzionamento del Centro, Finanziamenti, Beni mobili, Nuove adesioni, Norme transitorie, Durata e Recesso

Per quanto riguarda gli aspetti relativi a: Funzionamento del Centro, Finanziamenti, Beni mobili e Nuove adesioni, il presente regolamento recepisce quanto previsto dagli articoli 11-12-13-14-15-16 dello Statuto.